CONVENZIONE

TRA

L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO

Ε

L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA

ISCRITTA ALL'ELENCO TERRITORIALE AL N

L'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, di seguito "Agenzia", con sede in Roma Via Laurentina, n.631, nella persona del dott. Carmelo Tulumello, nella sua qualità di Direttore:

Ε

l'Organizzazion	e di volonta	ariato di	protezio	ne civile	avente o	odice fisca	ıle n.		<u>,</u>
denominata			•		,	avente	sede	legale	<u>a</u>
	in via			ed	iscrizione	all'elenco	Territ	oriale	delle
Organizzazioni	di Volontaria	ato di Pr	otezione (Civile de	lla Regione	Lazio al n		, qui	nella
persona di			(c.f)	nella s	ua qual	ità di
rappresentante	legale e di se	guito indi	icata come	"OdV";				-	

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. 2/2014 l'Agenzia regionale di protezione civile, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale, previa stipula di apposite convenzioni nei casi previsti dalla legge, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operanti nel territorio regionale;
- ai sensi dell'art. 18, comma, 2 lett. g) della L.R. 2/2014, le Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale regionale rientrano tra le strutture operative, rappresentandone una delle componenti fondamentali per il sistema regionale di protezione civile;
- con Regolamento regionale n. 18/2019 è stata disciplinata l'iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato nell'Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio;
- le Organizzazioni iscritte nel richiamato elenco assicurano all'Agenzia la propria capacità di intervento mediante uomini, mezzi ed attrezzature, sulla base di modelli organizzati e integrati, con particolare finalizzazione agli interventi di emergenza di rilievo sovracomunale;
- l'art. 18-bis del Regolamento Regionale 9/2015 e successive modificazioni, prevede che l'Agenzia nel limite delle risorse disponibili, per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi,

più org	rezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi, di emergenza e, in generale, per attività di protezione civile, può stipulare apposite convenzioni con le anizzazioni iscritte nelle classi A e B dell'Elenco territoriale regionale delle Organizzazioni di		
	ontariato di protezione civile di cui all'articolo 11 della L.R. 2/2014, con una anzianità di izione di almeno tre anni;		
cui mai clas nei	ta la determinazione n del		
del	, ha manifestato interesse alla sottoscrizione della presente convenzione;		
Rile	 risulta regolarmente iscritta nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio al n ha presentato istanza di iscrizione e classificazione nei termini di cui all'art. 12, comma 4, del Regolamento Regionale 18/2019, come rideterminati con Regolamento regionale n. 17/2020 adottato con DGR n.376/2020; la stessa, alla data di scadenza dell'avviso sopra ricordato, dalla piattaforma MGO risulta 		
	ADERIRE / NON ADERIRE al coordinamento territoriale;		
	CONSIDERATO CHE		
	l'art. 18-bis del Regolamento regionale 9/2015, al comma 2 prevede che le convenzioni definiscano le finalità, la durata, le attività e gli obiettivi da conseguire, nonché le risorse finanziarie e le modalità di erogazione delle stesse, le risorse strumentali, umane ed organizzative reciprocamente messe a disposizione; l'Agenzia ha il compito di gestire il dispositivo operativo regionale, composto da volontari		
	operativi, mezzi, attrezzature, equipaggiamenti, procedure e qualificazioni che compongono, nel loro complesso, la capacità operativa e di intervento delle organizzazioni mobilitabili in caso di emergenze su attivazione dell'Agenzia;		
	ad esito delle candidature conseguenti il richiamato avviso per la manifestazione di interesse, di cui alla determinazione n del, si è proceduto, con determinazione n del a definire la misura del contributo a carico dell'Agenzia per ciascuna convenzione da sottoscrivere;		
	SI CONVIENE QUANTO SEGUE		
	Art. I		
	(Premesse) Le premesse sopra esposte sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Sono altresì parte integrante e sostanziale del presente atto le norme, le disposizioni, gli allegati e quant'altra fonte richiamata, sebbene non materialmente allegati.		
Art. 2			

1. La presente convenzione ha come oggetto le attività da svolgere nell'anno 2021, finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) assicurare la piena funzionalità, la corretta manutenzione ed il potenziamento della capacità operativa del dispositivo operativo regionale, coerentemente alle direttive impartite dall'Agenzia e relativamente al D. Lgs. 81/2008;
- b) garantire la pronta disponibilità ed il tempestivo dispiegamento del dispositivo operativo regionale:
 - I. per gli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione in occasione di eventi di cui all'art. 7, lett. b) del D. Lgs. N.1/2018, su attivazione dell'Agenzia;
 - II. per le attività di prevenzione non strutturale con particolare riferimento alle attività di informazione alla popolazione e di diffusione della cultura di protezione civile svolte su richiesta dell'Agenzia;
 - III. per gli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione in occasione di eventi di cui all'art. 7, lett. c) del D. Lgs. n.1/2018, su attivazione dell'Agenzia previa richiesta da parte del Dipartimento della protezione civile o della Commissione Speciale Protezione Civile della Conferenza delle Regioni;
 - IV. per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia su attivazione della SOR/SOUP.
- 2. L'Agenzia e l'OdV attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma I, per il più efficace perseguimento delle finalità di pianificazione, prevenzione e gestione delle emergenze e di contrasto attivo alle calamità.
- 3. Per il perseguimento degli obiettivi illustrati al comma I, l'OdV dovrà garantire le seguenti attività:
 - a) Mantenimento in piena efficienza ed in pronta fruibilità mezzi, materiali, strumentazioni ed ogni altra risorsa che concorre a definire la consistenza di strumenti operativi dell'OdV come rappresentata nella piattaforma MGO, ciò in modo da non pregiudicare l'efficienza e l'efficacia della capacità di risposta del dispositivo operativo regionale nel suo complesso;
 - b) Costante copertura assicurativa per le attività di protezione civile per i volontari operativi attraverso idonee polizze per Responsabilità civile contro Terzi e per Infortuni;
 - c) Esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. 81/2008 relativamente ai volontari aderenti alla OdV, in coerenza con le eventuali direttive a tal fine impartite dall'Agenzia;
 - d) Costante aggiornamento della piattaforma informatica MGO in relazione alla consistenza di volontari, mezzi ed attrezzature afferenti l'OdV, nonché ai relativi oneri assicurativi;
 - e) Concorso continuativo al dispositivo operativo di protezione civile, che garantisca adeguata tempestività di intervento, assicuri una reperibilità operativa sette giorni su sette secondo la disponibilità connessa alla classe di appartenenza (24 ore per la classe A e I2 ore per la classe B) e garantisca adeguata disponibilità di volontari, anche articolandola su più turni operativi;
 - f) Concorso, mediante i propri volontari, mezzi e attrezzature, alle attività richieste dall'Agenzia al Coordinamento Territoriale cui l'OdV aderisce;
 - g) Svolgimento di attività di prevenzione non strutturale con particolare riferimento alle attività di informazione alla popolazione e di diffusione della cultura di protezione civile su richiesta dell'Agenzia;
 - h) Attuazione delle procedure di reportistica e scambio di informazioni sia periodiche sia in tempo reale sugli impieghi, sulle dislocazioni e condizioni d'uso dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature facenti parte il dispositivo operativo regionale, e secondo le direttive da essa stessa impartite;

Art. 3 (Svolgimento delle attività)

- I. Le attività illustrate al precedente articolo 2, comma 3 verranno realizzate dalla OdV su attivazione dell'Agenzia ovvero previa attivazione da parte dell'Agenzia del Coordinamento cui l'OdV aderisce e che ne chiederà il concorso.
- 2. In caso di attivazione da parte dell'Agenzia, l'OdV dovrà provvedere a registrare sulla piattaforma MGO i dati relativi all'intervento sulla base delle istruzioni in tal senso impartite dall'Agenzia stessa.
- 3. Nel caso in cui il concorso venga richiesto dal Coordinamento cui l'OdV aderisce, la registrazione dell'intervento rimarrà comunque onere della OdV.
- 4. Nel caso in cui l'OdV riceva una concomitante richiesta di intervento dall'Agenzia e da altro soggetto istituzionale, si darà priorità alla richiesta dell'Agenzia;
- 5. Nel caso di discordanti indicazioni operative ricevute, l'OdV dovrà sempre e comunque attenersi a quelle impartite dall'Agenzia;
- 6. È onere della OdV garantire la costante e prioritaria disponibilità dei volontari, dei mezzi e delle attrezzature indicati sulla piattaforma MGO a beneficio delle attivazioni disposte dall'Agenzia, direttamente o per il tramite del Coordinamento territoriale cui al stessa aderisce.

Art. 4

(Attività di monitoraggio e verifica)

- I. Alle attività di verifica delle attività elencate agli art. 2, comma 3, e all'art.3 provvederà un gruppo di lavoro costituito con decreto del Direttore dell'Agenzia e composto da personale in rappresentanza delle diverse Aree dell'Agenzia e due componenti del Comitato Tecnico Consultivo. al fine di:
 - a. monitorare ed analizzare le attività poste in essere per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione;
 - b. verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente convenzione;
 - c. contribuire alla definizione di progetti ed iniziative congiunte.
- 2. L'Agenzia ha altresì la facoltà di effettuare verifiche sul corretto svolgimento delle attività previste e di formulare proposte per la risoluzione tempestiva di eventuali criticità riscontrate.

Art. 5

(Responsabilità ed oneri a carico dell'OdV)

- I. L'OdV è tenuta a svolgere le attività elencate all'art.2, comma 3, e all'art.3 nell'ambito della durata della presente convenzione, rispettando i termini temporali ivi previsti. In caso di mancata realizzazione, anche parziale, di tali attività, ovvero di mancato rispetto dei relativi termini temporali, il legale rappresentante dell'OdV è tenuto a segnalare tempestivamente l'Agenzia le cause che impediscono di adempiere a quanto previsto e le azioni intraprese per la risoluzione del problema, indicando anche le tempistiche che devono rientrare nella validità della presente convenzione.
- 2. L'OdV si impegna affinché le attività previste siano realizzate con continuità per il periodo concordato e si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività concordate.
- 3. L'OdV garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo svolgimento delle attività richieste, nonché dell'eventuale specifica formazione richiesta.
- 4. L'OdV garantisce che i volontari inseriti nei programmi di attività e che intervengono in attività formative ed operative, anche in situazioni di crisi o di emergenza, siano idonei e coperti dalla prevista assicurazione contro infortuni connessi con lo svolgimento della stessa attività e per la responsabilità civile verso terzi.
- 5. L'OdV si impegna a comunicare immediatamente, tramite la piattaforma MGO, e comunque entro cinque giorni, eventuali variazioni in ordine al numero dei volontari operativi, all'effettiva

- operatività dei mezzi e delle attrezzature registrate sulla suddetta piattaforma MGO, nonché in relazione all'effettiva adesione al Coordinamento Territoriale.
- 6. In caso di avaria o indisponibilità di mezzi e/o attrezzature costituenti il presupposto tecnico-amministrativo per la collocazione dell'OdV nella classe di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale 18/2019, sarà onere della OdV ripristinare la piena disponibilità del mezzo e/o dell'attrezzatura entro 45 giorni dal verificarsi dell'avaria o della causa di indisponibilità, salvo giustificato motivo.
- 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art.7, comma 4, qualora in esito alle variazioni di cui al precedente punto, dovessero venir meno requisiti sussistenti all'atto della stipula della convenzione, tali da determinare una collocazione della OdV in una classe inferiore, ai sensi del citato art. 5 del Regolamento Regionale 18/2019, ovvero determinare una diversa misura del contributo, il contributo a carico dell'Agenzia sarà ridotto in funzione dei criteri in base al quale è stato determinato. Nessun maggior contributo potrà essere riconosciuto all'OdV in caso di incremento dei parametri dopo la stipula della convenzione.
- 8. Non si applica quanto previsto al precedente comma 7 qualora l'indisponibilità del mezzo o dell'attrezzatura concessa in comodato dall'Agenzia o dal Coordinamento di appartenenza alla OdV, sia conseguenza di una temporanea assegnazione del mezzo e/o attrezzatura ad altra OdV su disposizioni dell'Agenzia, ovvero su disposizione del Coordinamento d'intesa con l'Agenzia.

Art. 6

(Quantificazione degli oneri a carico dell'Agenzia, modalità di erogazione delle risorse finanziarie e relativa rendicontazione)

- I. L'onere finanziario massimo a carico dell'Agenzia per l'attuazione della presente convenzione è determinato in euro ______ da corrispondersi a titolo di contributo in ragione della realizzazione delle attività come descritte nella presente convenzione.
- 2. Ai fini della rendicontazione, l'OdV si attiene a quanto indicato nel **nell'allegato tecnico**, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 3. All'erogazione del contributo di cui al precedente comma I, l'Agenzia provvede, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione in 2 soluzioni:
 - a) un primo acconto pari al 80% del contributo concesso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione da parte dell'OdV;
 - b) il saldo dell'ulteriore 20% entro 30 giorni dall'approvazione della rendicontazione integrale delle spese sostenute a valere sull'acconto presentata dall'OdV.
- 4. A conclusione delle attività previste dalla presente convenzione, e comunque entro il 31.01.2022, l'OdV dovrà presentare all'Agenzia la rendicontazione analitica delle spese sostenute a valere sul contributo concesso, con eventuale restituzione delle somme non impiegate.
- 5. In caso di mancata rendicontazione, anche parziale, delle somme erogate si procederà con il recupero delle stesse. Analogamente si procederà con il recupero delle somme erogate la cui rendicontazione non è approvata dall'Agenzia.
- 6. Resta ferma la facoltà dell'Agenzia, ove ne sussistano conformi esigenze, di riconoscere contributi straordinari ai sensi dell'art. 2, lett. c), del Regolamento Regionale 9/2015 e s.m.i.

Art. 7

(Durata e modalità di risoluzione della convenzione)

- I. La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al 31.12.2021, termine entro il quale dovranno essere sostenute le spese a valere sul contributo concesso dall'Agenzia.
- 2. La presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere inoltrata a mezzo PEC o raccomandata A/R e rimasta senza effetto decorsi trenta giorni dalla sua ricezione da parte l'OdV, si intende risolta di diritto su

- dichiarazione dell'Agenzia, ove la stessa abbia rilevato, anche nel corso delle attività, che gli obblighi convenzionali previsti non siano esattamente adempiuti.
- 3. Per mutate esigenze di interesse pubblico l'Agenzia potrà revocare la presente convenzione in qualsiasi momento. In tal caso spetteranno all'OdV gli importi dovuti a titolo di rimborso per le sole attività eseguite e per le spese autorizzate e ordinate fino alla data di revoca della convenzione.
- 4. La convenzione deve intendersi risolta di diritto qualora l'OdV non sia più in possesso dei requisiti per la sottoscrizione della presente convenzione e per la permanenza nell'elenco territoriale. In tal caso spetteranno l'OdV gli importi dovuti a titolo di rimborso per le sole attività eseguite e per le spese autorizzate e ordinate fino alla data di revoca della convenzione.
- 5. L'OdV può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 60 giorni, unicamente per provata inadempienza da parte dell'Agenzia agli impegni previsti nella stessa ovvero per il venir meno dei requisiti tecnico operativi dell'OdV stessa.

Per l'Agenzia	Per l'OdV
(Il Direttore)	(II Legale Rappresentante)
,	, ,